

**STATUTO della società**  
**" società a responsabilità limitata",**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITA' - DURATA**

**ARTICOLO 1**

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione " società a responsabilità limitata", in breve si dirà " s.r.l.".

**ARTICOLO 2**

2.1 La società ha sede nel Comune di

all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro della Imprese competente ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Spetta all'Assemblea dei soci deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale principale e le sedi secondarie nell'ambito del Comune prestabilito; spetta, invece, ai soci il trasferimento della sede principale o delle sedi secondarie in un Comune diverso da quello prestabilito.

**ARTICOLO 3**

3.1 La società, nei limiti delle vigenti leggi e con le relative autorizzazioni ove previste, ha per oggetto:

- acquisto, gestione e vendita di terreni, aree libere e edificate e parzialmente edificate e fabbricati e di immobili e di porzione degli stessi, di qualsiasi natura e destinazione, al fine pure della vendita e della locazione; gestione di beni immobili di proprietà o di terzi di cui se ne ha la disponibilità anche in virtù di contratti di locazione o di comodato o di contratti similari; progettazione, costruzione, realizzazione e gestione, pure a mezzo di terzi, di complessi immobiliari, residenziali e non, e di centri commerciali polivalenti di media e grande struttura oppure articolati in strutture polifunzionali unitarie destinati all'ubicazione di esercizi commerciali e artigianali per la vendita di prodotti e di servizi;

- realizzazione, organizzazione, acquisizione, amministrazione e gestione di imprese alberghiere, para - alberghiere e turistiche in genere, quali hotel, motel, residence, villaggi turistici, campeggi, bar, ristoranti, impianti sportivi, ritrovi;

- costruzione e gestione di complessi immobiliari residenziali, villaggi turistici, stabilimenti balneari, complessi per le attività sportive e ricreative e del tempo libero, strutture residenziali per anziani e per studenti, complessi immobiliari

polifunzionali e per attrezzature collettive in genere e dei relativi servizi, di sale cinematografiche, teatri, discoteche, sale e strutture per meeting, convegni, seminari, mostre, congressi;

- impresa edile per la costruzione, manutenzione, ristrutturazione di edifici, appartamenti, negozi, uffici, complessi industriali, impianti sportivi, edifici e immobili in genere, destinati alla vendita e alla locazione; ristrutturazione, risanamento conservativo e interventi architettonici su edifici e immobili, ricostruzione e manutenzione di case di abitazione e di edifici; costruzione e ristrutturazione e risanamento conservativo di edifici pubblici.

- Le attività dinanzi elencate potranno essere esercitate sia per privati che per Enti pubblici e sotto forma di appalto.

3.2 Ai sensi di legge, la società nominerà uno o più responsabili con mansioni permanenti e effettive, scelti anche fra non soci, purché muniti dei necessari attestati di capacità professionale per dirigere l'attività sociale.

La società si propone di realizzare il fine sociale anche mediante l'impianto di uno o più stabilimenti industriali e iniziative imprenditoriali, tecnicamente organizzati e mediante l'acquisto al fine di ampliarli, trasformarli o riattivarli, di stabilimenti già esistenti, avvalendosi di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti e dalle emanandi leggi a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno d'Italia ed in conformità allo spirito delle stesse.

La società può, altresì, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere, purché a scopo di stabile investimento e non di collocamento, partecipazioni sociali sia in Italia che all'Estero in imprese, enti o società, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto,

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la stipula di mutui e finanziamenti e la prestazione di garanzie reali e non reali.

- La società si obbliga a non esercitare:

-- ogni attività riservata a professionisti iscritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi;

-- ogni attività nei confronti del pubblico qualificata come finanziaria e pertanto riservata dalla legge a società soggette ad autorità di vigilanza;

-- ogni attività che la legge inibisca a società che adottino la forma prescelta per il tipo di società disciplinata dal presente statuto.

#### **ARTICOLO 4**

4.1 La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilase sessanta (31 dicembre 2060).

#### **CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTO SOCI**

#### **ARTICOLO 5**

5.1 Il capitale è fissato in euro 500.000,00 (cinquecento mila virgola zero zero)

ed è diviso in quote di partecipazione determinate in misura proporzionale al conferimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

5.2 La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

5.3 Se la delibera di aumento del capitale non lo esclude, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno il diritto di prelazione sulle partecipazioni rimaste inoptate e tale diritto potrà essere esercitato in misura non proporzionale alle partecipazioni da essi possedute.

Se la delibera non lo esclude, qualora l'aumento di capitale non sia stato collocato interamente, né in sede di sottoscrizione, né in sede di prelazione dell'inoptato, la società può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale.

5.4 L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che tutte o parte delle quote possano essere offerte direttamente a terzi estranei alla compagine sociale. In tal caso ai soci non consenzienti spetta il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità ed i termini del successivo art.28.

5.5 In ogni caso, il diritto di sottoscrizione delle quote non spetta ai soci nelle seguenti ipotesi:

- 1) se l'aumento è liberato mediante conferimenti in natura;
- 2) se l'interesse della società lo esige.

In tali ipotesi la proposta di aumento deve essere illustrata ai soci dall'Organo Amministrativo con apposita relazione da depositarsi presso la sede sociale almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In ogni caso, quando il diritto di sottoscrizione resta escluso, ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità e i termini del successivo art.28.

La delibera di aumento del capitale può prevedere l'eventuale sovrapprezzo delle quote.

#### **ARTICOLO 6**

6.1 È consentito alla società di raccogliere presso i propri soci, nei limiti e modi stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art.11 del D.Lgs. 385/1993, fondi attraverso finanziamenti produttivi o improduttivi di interessi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale con obbligo per la società della restituzione dei medesimi.

Pertanto, qualora si ravvisi la necessità, per il raggiungimento dei fini statutari, di ricorrere a ricerca di capitale liquido e non si ritenga opportuno, per difficoltà obiettive o per la temporaneità della esigenza o per altro motivo, di procedere all'aumento di capitale e si vorrà, invece, ricorrere a finanziamenti da parte dei soci, questi dovranno considerarsi improduttivi di interessi, salvo patto contrario.

6.2 I finanziamenti, che potranno essere anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, saranno soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2467. In particolare, il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento sarà postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

La disciplina dell'art.2467 non troverà applicazione se il credito del socio anziché essere rimborsato verrà utilizzato per una operazione di aumento del capitale tramite compensazione.

#### **PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

#### **ARTICOLO 7**

7.1 La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o multipli di Euro.

7.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, che è determinata in misura proporzionale al conferimento.

#### **ARTICOLO 8**

8.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante

comune nominato secondo le modalità previste dagli artt.1105 e 1106 del cod.civ.

#### **ARTICOLO 9**

9.1 trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

9.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

9.3 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

9.4 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9.5 Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi solo a favore di parenti in linea retta, società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

9.6 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quaranta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

9.7 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci

interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

9.8 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.

9.9 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

9.10 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

9.11 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

#### **- EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO -**

##### **ARTICOLO 10**

10.1 La società può emettere titoli di debito, ai sensi e per gli effetti dell'art.2483 cod.civ.

10.2 I titoli devono essere nominativi e devono riportare le

seguenti indicazioni:

- 1) denominazione, oggetto e sede della società;
- 2) capitale sociale e riserve esistenti al momento della emissione;
- 3) data della deliberazione del prestito;
- 4) caratteristiche del prestito (valore nominale di ciascun titolo di debito, diritti attribuiti al titolo di debito, eventuale indicizzazione e/o subordinazione etc.);
- 5) eventuali garanzie che assistono i titoli di debito;
- 6) firma degli amministratori della società.

10.3 La competenza ad emettere i titoli di debito spetta alla Assemblea dei soci. In tal caso, la delibera dell'Assemblea dei soci dovrà essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

La medesima decisione deve provvedere alla regolamentazione dei titoli di debito ed, in particolare, deve indicare:

- 1) il valore nominale dei titoli;
- 2) il modo ed i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- 3) gli eventuali parametri di indicizzazione cui siano legati gli interessi ed il rimborso dei titoli;
- 4) l'eventuale subordinazione del diritto dei sottoscrittori al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale;
- 5) l'investitore professionale che sottoscriverà i titoli.

**DECISIONE DEI SOCI - MODALITÀ - ASSEMBLEA DEI SOCI - SVOLGIMENTO  
DELL'ASSEMBLEA - MAGGIORANZA**

**ARTICOLO 11**

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 Ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate in quanto iscritto nel Registro delle Imprese ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.3 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

11.4 Non possono partecipare alle decisioni dei soci i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

**ARTICOLO 12**

12.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero, nei limiti consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso

espresso per iscritto.

### **ARTICOLO 13**

13.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale.

Essa consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata presso il domicilio (risultante dal registro delle imprese e, se messo in uso, anche dal libro dei soci) di tutti gli aventi diritto al voto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno quindici giorni per trasmettere presso la sede sociale il loro voto il quale deve essere scritto in calce al documento ricevuto e contenente la proposta di decisione, salvo che la medesima non indichi un termine diverso, purché non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni.

Il voto può consistere in una approvazione, in un diniego ovvero in una astensione espressa.

La mancanza di risposta da parte di uno dei soci entro il suddetto termine viene considerata come voto contrario.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano presso la sede sociale, nelle forme prescritte e nel termine convenuto, i consensi di tanti soci che raggiungano la maggioranza del capitale sociale.

13.2 Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione e sul quale il socio consenziente si dichiara sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede sociale con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano presso la sede sociale, nelle forme prescritte e nel termine di quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano la maggioranza del capitale sociale.

13.3 Spetta all'Organo Amministrativo raccogliere le consultazioni ed i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci, se nominati, e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari ed astenuti, con la precisazione delle quote di capitale da ciascuno di essi rappresentate;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni sull'argomento oggetto della proposta, se richieste dai soci.

Tutti i documenti attestanti la consultazione ed il consenso



scritti devono essere conservati presso la sede della società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

13.4 Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine innanzi indicato e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **ARTICOLO 14**

14.1 L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-*bis* è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale. La convocazione, garantendo la tempestività e completa informazione sugli argomenti da trattare, potrà avvenire mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle Imprese), tale comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione del socio destinatario. In ogni caso, le deliberazioni si intendono adottate ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2479-*bis*, 5° comma, c.c.

14.2 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza prevista per la prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

#### **ARTICOLO 15**

15.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2 Il Presidente dell'Assemblea nomina ed è assistito da un segretario che può essere scelto anche fra i non soci, salvo che il verbale debba essere redatto da un notaio che funge da segretario e designato dal Presidente dell'Assemblea.

15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

#### **ARTICOLO 16**

16.1 Ogni soggetto che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio, mediante una delega scritta che deve essere conservata dalla società, ai sensi degli artt. 2479-*bis*, secondo comma e 2478, secondo comma, n. 2.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

16.2 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori o a sindaci, se nominati, o al revisore, se nominato.

#### **ARTICOLO 17**

17.1 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

17.2 Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

17.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio.

17.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

17.5 L'Assemblea potrà svolgersi in videoconferenza o in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'Assemblea si sia regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2479-*bis*, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video nei quali gli intervenuti dovranno affluire, dovendosi comunque ritenere che il luogo dove si intende svolta l'Assemblea è sempre quello in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- sia consentito al Presidente della Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento della adunanza; di constatare e proclamare i risultati

della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 18**

18.1 L'Assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione validamente delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta. Tuttavia, nei casi di delibere modificative del presente statuto e di delibere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è sempre richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

18.2 Nel caso di decisione assunta mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

18.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **ARTICOLO 19**

19.1 Gli amministratori vengono nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 c.c.

19.2 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengono nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

19.3 Gli amministratori possono essere anche non soci e restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli

amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### **ARTICOLO 20**

20.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, ad eccezione soltanto di quanto sia riservato, dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, alla decisione dei soci in sede di nomina.

In particolare, fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società nonché la funzione di controllo analitico e costante dell'operato dei propri collaboratori, l'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. Inoltre, potrà nominare preposti alla vendita, institori, direttori tecnici e direttori generali.

#### **ARTICOLO 21**

21.1 Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

21.2 Tuttavia, salvo quanto per legge riservato alla competenza del consiglio di amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

#### **ARTICOLO 22**

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il vice-Presidente se non già nominati dai soci. Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

22.2 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno otto giorni prima della adunanza,

- telefax, messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno tre giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica.

22.3 La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

22.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **ARTICOLO 23**

23.1 Al fine di semplificare le regole organizzative mediante la riduzione del numero degli amministratori il consiglio di amministrazione, ai sensi e nei limiti dell'art.2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti che agisce col metodo collegiale o ad uno o più amministratori delegati che agiscono individualmente o congiuntamente.

#### **ARTICOLO 24**

24.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente,
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega,
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art 2257 c.c.,
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di

amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art 2258 c.c.,  
- al procuratore o ai procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri conferiti.

#### **ARTICOLO 25**

25.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa stabilita all'atto della loro nomina o successivamente ovvero possono assegnare agli amministratori un compenso in misura proporzionale agli utili netti di esercizio. I soci possono, altresì, accantonare a favore degli stessi amministratori somme a titolo di indennità per la cessazione della carica (trattamento di fine mandato), il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

#### **ORGANO di CONTROLLO**

#### **ARTICOLO 26**

26.1 Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, i soci nominano un Organo di controllo ovvero un Revisore esterno, ai sensi dell'art.2477 cod.civ.

26.2 L'organo di controllo obbligatorio è monocratico.

#### **ARTICOLO 27**

27.1 L'Organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti.

27.2 Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore esterno.

27.3 Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni.

27.4 Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisore legale ad esso eventualmente affidata.

27.5 Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un organo di controllo monocratico, con i poteri di cui al precedente comma 3. Nel caso di nomina dell'organo di controllo trovano applicazione le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

#### **RECESSO DEL SOCIO**

#### **ARTICOLO 28**

28.1 Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dalla legge. Il recesso è esercitato nelle modalità e con le limitazioni stabilite dalla legge.

#### **ARTICOLO 29**

29.1 Il recesso del socio avviene con le modalità e le limitazioni stabilite dall'art.2473 cod.civ.

#### **ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

#### **ARTICOLO 30**

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

30.3 Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### **ARTICOLO 31**

31.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

31.2 La delibera dell'assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 32**

32.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

32.2 Nel caso di cui al precedente comma 1) nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 cod.civ. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei

liquidatori si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 33**

33.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

### **ARTICOLO 34**

34.1 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

34.2 In ogni caso, se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione. Così se viene meno durante la vita della società la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni dal venire meno della pluralità dei soci.

34.3 Così, quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona del socio unico, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e del nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità sopra prevista. La dichiarazione degli amministratori innanzi prevista deve essere depositata entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e deve indicare la data di tale iscrizione.

34.4 I contratti della società con l'unico socio e le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

34.5 Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio.

34.6 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto per il caso che le quote sociali appartengano ad un unico socio, si rinvia alla normativa vigente in materia.

### **ARTICOLO 35**

35.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e ove queste non dispongano in merito, le norme di legge in materia di società per azioni.



